



PROVINCIA DI TARANTO

Regolamento per la gestione digitale degli appalti e per la costituzione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Articolo 1

Istituzione della piattaforma digitale

Articolo 2

Soggetti ammessi alla registrazione alla piattaforma.

Articolo 3

Soggetti ammessi alla iscrizione agli elenchi degli operatori economici.

Articolo 4

Durata dell'iscrizione – Aggiornamento periodico degli elenchi.

Articolo 5

Tipologia degli elenchi e requisiti per l'iscrizione

- a. Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:
- b. Requisiti di carattere speciale:

Articolo 6

Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici in modalità digitale e documentazione necessaria all'iscrizione

Articolo 7

Verifica delle richieste di iscrizione e comunicazione esito

Articolo 8

Effetti dell'iscrizione e verifica dei requisiti

Articolo 9

Ordine di iscrizione, modalità di selezione degli operatori da invitare e pubblicità degli Elenchi

Articolo 10

Cancellazione dagli elenchi

Articolo 11

Norme di rinvio

Articolo 12

Trattamento dati personali - tutela della riservatezza

Articolo 13

Foro Competente

* * * * *

Articolo 1

Istituzione della piattaforma digitale.

Il presente documento disciplina la gestione digitale degli appalti e concessioni, nonché per la costituzione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

La piattaforma sarà utilizzata per qualsiasi procedura di appalto o concessione, indipendentemente dalla tipologia di affidamento, al fine di adempiere agli articoli n. 40 del D.Lgs. 50/2016 e n. 22 della Direttiva comunitaria 2014/24/EU.

Gli elenchi saranno utilizzati per le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria (ex art. 36 comma 8 D. Lgs. 50 del 18/4/2016 n. 50), per quelle in economia, e in qualsiasi caso sia consentito dalla legge ricorrere a liste precostituite di operatori economici.

Attraverso i suddetti strumenti digitali e telematici l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale assicurando, altresì, il rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione.

L'istituzione dei suddetti elenchi è resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.provincia.taranto.it, nonché con le modalità aggiuntive eventualmente previste da altre fonti normative.

Il Dirigente della funzione "Appalti" è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della piattaforma e degli elenchi.

Articolo 2

Soggetti ammessi alla registrazione alla piattaforma.

Tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, sono ammessi alla registrazione alla piattaforma, al fine di poter prendere visione dei bandi/avvisi e così valutare se partecipare alle procedure di volta in volta con questa gestite.

Tale registrazione non comporta l'automatica iscrizione alle procedure d'appalto/concessione, né tantomeno agli elenchi degli operatori economici, che invece deve esser espressamente richiesta con separate procedure, gestite sempre attraverso suddetta piattaforma.

Articolo 3

Soggetti ammessi alla iscrizione agli elenchi degli operatori economici.

Soggetti ammessi alla iscrizione all'Elenco degli operatori:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 art. 45 D.Lgs 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- f) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

In relazione all'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di lavori, nonché alla direzione lavori ed agli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di verifica della progettazione e di collaudo sono altresì ammessi all'iscrizione dell'Albo Fornitori:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Non è consentita l'iscrizione all'Albo Fornitori in forma individuale e come componente di un consorzio per una medesima sottocategoria, nonché l'iscrizione di più consorzi ai quali partecipino, in tutto o in parte, i medesimi consorziati, pena l'esclusione automatica dell'Operatore Economico che ha presentato richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori in data successiva.

I raggruppamenti temporanei di Impresa costituendi riuniti non sono ammessi all'iscrizione all'Elenco degli operatori. Si precisa tuttavia che l'operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in raggruppamento; in tal caso l'Operatore invitato dovrà essere l'impresa mandataria del costituendo raggruppamento.

I soggetti iscrivibili all'Elenco operatori economici saranno suddivisi in categorie e sottocategorie secondo l'elenco presente sulla piattaforma.

L'iscrizione all'Elenco non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento, non comporta la costituzione di graduatoria, né l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento che saranno attivate, né ancora la costituzione di alcun vincolo per la Provincia di Taranto, ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati per le procedure alle quali è applicabile il presente Regolamento.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà, ove non sussistano operatori economici iscritti nella categoria e/o importo di interesse o in presenza di altre motivate esigenze, di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nei suddetti elenchi.

Articolo 4

Durata dell'iscrizione – Aggiornamento periodico degli elenchi.

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente.

Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 5 e con le modalità indicate nell'avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito www.provincia.taranto.it unitamente al presente documento ed alla modulistica necessaria per l'iscrizione.

Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare, con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 5.

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'Elenco verrà inviato un alert telematico (avviso telematico automatico), per consentire all'operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi all'uopo indicati dall'Amministrazione.

Articolo 5

Tipologia degli elenchi e requisiti per l'iscrizione

Gli elenchi vengono formati sulla base delle categorie e classifiche meglio indicate nei singoli avvisi di abilitazione agli elenchi.

Gli operatori economici devono possedere i requisiti meglio indicati nei singoli avvisi di abilitazione agli elenchi.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione ai suddetti elenchi, pena la cancellazione dai medesimi.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi, gli operatori devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti utilizzando la procedura digitale presente sulla piattaforma elettronica, secondo quanto stabilito dalla procedura relativa al singolo elenco.

Eventuali allegati richiesti durante la procedura dovranno essere compilati in riferimento a tutti i soggetti onerati, trasformati in formato digitale PDF e sottoscritti dai medesimi soggetti attraverso firma digitale.

E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio, in analogia a quanto previsto dall'art.123 comma 6 del D.Lgs.163/06 per gli elenchi istituiti per le procedure ristretta semplificate.

Articolo 6

Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici in modalità digitale e documentazione necessaria all'iscrizione

L'Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici di cui al presente Regolamento, fruibile mediante apposita sezione del sito istituzionale, ove è disponibile quanto occorrente per l'iscrizione on-line, ovvero:

- l'avviso pubblico di istituzione degli elenchi;
- il presente documento;
- notizie utili per agevolare le attività di iscrizione da parte degli operatori economici interessati;
- i format per la redazione della domanda di iscrizione, compilabili direttamente dall'operatore economico, in riferimento alla/e categoria/e di lavori di proprio interesse;
- la funzione di stampa della domanda di iscrizione;
- la ulteriore modulistica richiesta ai fini dell'iscrizione;
- la funzione di upload dei documenti necessari all'iscrizione, di volta in volta richiesti.

Non sono ammesse domande in forma cartacea.

Per l'iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC), e che il titolare, o suo delegato con poteri negoziali, sia in possesso di firma digitale in corso di validità.

Articolo 7

Verifica delle richieste di iscrizione e comunicazione esito

L'Amministrazione provvede all'esame della richieste di iscrizione degli operatori pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, con le modalità contenute nell'avviso pubblico di istituzione degli albi.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni dell'avviso pubblico di istituzione degli elenchi, il procedimento di iscrizione viene sospeso; l'Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10/bis della Legge 241/1990, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'iscrizione, assegnando all'uopo un congruo termine per provvedere.

Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, ovvero l'accoglimento della richiesta di iscrizione viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

Articolo 8

Effetti dell'iscrizione e verifica dei requisiti

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice; in particolare, ai fini della conferma dell'iscrizione, l'Amministrazione verifica d'ufficio:

- le dichiarazioni rese dall'operatore mediante compilazione della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, mediante consultazione on-line degli archivi del registro delle Imprese;
- le dichiarazioni concernenti il possesso di attestazione SOA, in corso di validità, mediante consultazione on-line degli archivi dell'Avcp.

Per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione procede in occasione delle singole procedure in riferimento agli affidatari, fatti salvi gli ulteriori controlli di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

Articolo 9

Ordine di iscrizione, modalità di selezione degli operatori da invitare ed accesso agli Elenchi

L'inserimento automatico nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo l'ordine di ricezione delle domande di iscrizione.

L'Amministrazione seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco in base alla categoria ed importo dei lavori da affidare, utilizzando un criterio rotativo automatizzato che tiene conto dell'ordine di iscrizione nell'elenco medesimo e del numero di inviti ricevuti dagli operatori economici, considerato complessivamente rispetto alle eventuali iscrizioni in più categorie.

Inoltre, in fase di selezione degli operatori da invitare, il sistema informativo applica algoritmi di perequazione alle nuove iscrizioni, al fine di evitare che le stesse beneficino di un vantaggio di posizione rispetto agli operatori già inseriti in elenco.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria e/o importo sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dal regolamento interno per le procedure in economia (ove istituito), ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, l'elenco degli operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.

Ciascun operatore economico ha accesso ai dati concernenti la propria iscrizione, mentre i nominativi degli altri operatori iscritti negli Elenchi per ciascuna tipologia/categoria di lavori e la relativa posizione in graduatoria all'interno degli stessi, non sono accessibili.

La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo affidamento disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti.

Articolo 10

Cancellazione dagli elenchi

La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:

1. per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
2. per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle verifiche propedeutiche all'affidamento o a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
3. per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione agli elenchi;
4. per mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi, come disciplinato al precedente articolo 3;
5. per mancata risposta – due volte nel medesimo anno – all'invito a partecipare a procedura negoziata indetta dall'Amministrazione e/o all'invito a presentare offerta per l'affidamento di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006;
6. per accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni verso l'Amministrazione;
7. per formale richiesta dell'operatore economico.

Nei casi da 1 a 5, l'Amministrazione – prima di procedere all'esclusione - invia all'operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

La cancellazione per le cause di cui ai punti da 1 a 6 ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, l'Amministrazione può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata. In caso di cancellazione su istanza dell'operatore economico, la eventuale successiva domanda di re-iscrizione agli Elenchi opera come “nuova iscrizione”; al proposito, si rinvia al precedente articolo 8, che disciplina le modalità di attribuzione dell'ordine nella graduatoria e le modalità di selezione per gli inviti.

Articolo 11

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia al D.Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, al D.P.R. 445/2000 nonché alla Legge 241/1990, fatta salva l'eccezione all'accesso prevista al precedente articolo 8 in riferimento all'accesso, da parte degli iscritti, alla posizione in graduatoria degli operatori all'interno degli elenchi.

Articolo 12

Trattamento dati personali - tutela della riservatezza

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l'Amministrazione gestirà l'archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione agli Elenchi.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Articolo 13

Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

(fine)